



Comune di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI VICENZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 28 novembre 2017

Indice

Premessa.....	pag. 3
Art. 1 - Definizione, finalità, obiettivi.....	pag. 3
Art. 2 - Protagonisti della partecipazione	pag. 4
Art. 3 - Aree del territorio coinvolte nei processi partecipativi	pag. 4
Art. 4 - Oggetto dei processi partecipativi	pag. 4
Art. 5 - Definizione del processo partecipativo	pag. 4
Art. 6 - Fasi del processo partecipativo	pag. 4
Art. 7 - Trattamento dei dati personali	pag. 6
Art. 8 - Norme di rinvio	pag. 6

Premessa

Il presente “Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo del Comune di Vicenza” è redatto secondo quanto previsto dall’art. 78 dello Statuto che prevede:

- comma 1. “Al fine di assicurare il maggior coinvolgimento possibile nelle scelte che riguardano la comunità vicentina dei cittadini e degli attori politici, economici e sociali e della società civile, il Comune riconosce ad un evento partecipativo a carattere assembleare, appositamente convocato e formato da una o più assemblee pubbliche, il potere di decidere su una quota di bilancio di previsione e sulla sua destinazione”;

- comma 2. “A tal fine, il Consiglio comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, sentita la Giunta comunale, la quota percentuale delle previsioni di bilancio di cui il momento assembleare deciderà la destinazione. Insieme alla quota, il Consiglio comunale stabilisce anche i settori, sui quali l'assemblea pubblica sarà chiamata a fare le proprie scelte”;

- comma 3. “L'Amministrazione e il Consiglio comunale sono vincolati alle deliberazioni dell'Assemblea o delle assemblee sopraccitate”.

Il presente Regolamento detta le disposizioni di riferimento per la realizzazione del Bilancio Partecipativo, quale strumento per affidare ai cittadini le scelte concernenti l'utilizzo di una parte delle risorse annuali di bilancio.

Art. 1 – Definizione, finalità, obiettivi

1. Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia deliberativa che promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell'ente, nelle aree e nei settori nei quali il Comune ha competenza diretta, decise annualmente dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 78, comma 2 dello Statuto.

2. E' uno strumento di stimolo alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia deliberativa, per il perseguimento di obiettivi di coesione della comunità cittadina.

3. E' uno strumento di ascolto, relazione, comunicazione ed apprendimento reciproco tra cittadine, cittadini ed amministrazione nella comprensione delle esigenze dell'intera collettività, condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

4. Il Comune di Vicenza riconosce alle cittadine e ai cittadini la possibilità di decidere le modalità di utilizzo di una parte delle risorse del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente Regolamento.

5. Obiettivi del Bilancio Partecipativo sono:

a) rafforzare e favorire la nascita di interazioni umane improntate alla condivisione ed alla solidarietà tra tutti coloro che vivono il territorio comunale, lo costruiscono e lo trasformano;

b) favorire la partecipazione per ridurre i rischi di marginalizzazione dei singoli e di categorie di soggetti;

c) valorizzare e dare forza ai saperi, alle competenze ed all'impegno diffusi nella società;

d) migliorare la qualità delle scelte dell'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione coinvolgendo le cittadine e i cittadini nella gestione delle risorse pubbliche attraverso forme di democrazia deliberativa;

e) facilitare il confronto, promuovere scelte e decisioni condivise, riducendo i conflitti e sviluppando un rapporto di fiducia e scambio tra istituzioni e cittadini;

f) rispondere in modo più efficace alle necessità della popolazione ed assicurare una maggiore corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse disponibili;

g) promuovere nuove forme di comunicazione pubblica per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e della cittadinanza attiva.

Art. 2 – Protagonisti della partecipazione

1. Possono presentare proposte progettuali tutte le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto sedici anni di età al momento della presentazione della proposta, residenti sul territorio comunale, le associazioni, le aziende, le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti di categorie economiche, gli organismi formali ed informali di rappresentanza collettiva, con sede legale od operativa nel territorio comunale;
2. Possono esercitare il diritto di voto sulle proposte progettuali tutte le cittadine e i cittadini residenti sul territorio comunale che abbiano compiuto sedici anni di età al momento del voto;
3. Per la realizzazione del Bilancio Partecipativo, l'Amministrazione può avvalersi di figure interne o esterne all'Amministrazione, competenti in processi partecipativi e/o di coordinatori di progetto.

Art. 3 – Aree del territorio coinvolte nei processi partecipativi

1. Il processo partecipativo interessa l'intero territorio comunale.
2. Le proposte progettuali riguardano esclusivamente beni di proprietà comunale.

Art. 4 – Oggetto dei processi partecipativi

1. Il consiglio comunale individua annualmente i settori di intervento oggetto del Bilancio Partecipativo, all'interno delle seguenti aree tematiche:
 - lavori pubblici;
 - spazi ed aree verdi, parchi gioco, riqualificazione dei quartieri, interventi contro il degrado urbano;
 - attività socio-culturali, di aggregazione, intrattenimento e sportive;
 - attività sociali, educative e per i giovani.
2. Le risorse da destinare allo svolgimento del Bilancio Partecipativo sono stabilite dal bilancio di previsione annuale e possono essere individuate sia nella parte di spesa in conto capitale sia nella parte di spesa corrente, purché non ripetitiva e ricorrente.

Art. 5 – Definizione del processo partecipativo

1. Annualmente, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, con proprio atto deliberativo definisce:
 - i settori di intervento all'interno delle aree tematiche oggetto del Bilancio Partecipativo di cui al precedente art. 4, comma 1.;
 - la tipologia di spesa e la quota del bilancio di previsione da destinare al processo partecipativo.
2. La Giunta comunale, in attuazione della deliberazione consiliare di cui al comma 1., definisce con proprio provvedimento:
 - il limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
 - i tempi di svolgimento del processo partecipativo.

Art. 6 – Fasi del processo partecipativo

1. Il processo partecipativo si articola nelle seguenti fasi:

Fase A – Informazione

- A1. Consiste nella presentazione del percorso di partecipazione alla cittadinanza attraverso una o più assemblee pubbliche al fine di illustrare i contenuti, le modalità organizzative ed i tempi di realizzazione del Bilancio Partecipativo;
- A2. Il calendario delle assemblee viene pubblicizzato con modalità multicanale, attraverso materiale cartaceo distribuito capillarmente nei quartieri, conferenze stampa, comunicati stampa, social media, posta elettronica, sms, sito internet del Comune;

Fase B – Definizione delle proposte progettuali

- B1. La prima azione prevede l'organizzazione e lo svolgimento di incontri di quartiere per elaborare le proposte progettuali su temi di interesse comune, nel settore di intervento individuato. Obiettivo degli incontri è giungere alla definizione di proposte progettuali condivise per rispondere

alle esigenze espresse dalla popolazione.

Agli incontri possono partecipare tutti i soggetti interessati al tema o ai temi trattati, anche se non hanno preso parte alle assemblee di presentazione;

B2. In questa fase è possibile, laddove richiesta o ritenuta necessaria, la presenza agli incontri di esperti o dei referenti degli uffici comunali competenti, per supportare il lavoro progettuale ed offrire elementi di valutazione tecnica preventiva.

Fase C – Presentazione delle proposte progettuali

C1. Possono presentare proposte progettuali in forma singola o associata, in gruppi formali e non, quanti hanno partecipato agli incontri di progettazione e coloro che hanno elaborato autonomamente la propria proposta, nei termini e con le modalità stabiliti ogni anno.

C2. Per la presentazione di una proposta progettuale è necessario:

- utilizzare l'apposita scheda progetto disponibile sul sito internet del Comune, seguendo le istruzioni indicate annualmente;

- attenersi al settore di intervento indicato dal Consiglio Comunale;

- indicare le singole voci di spesa e, anche in modo approssimativo qualora non sia possibile un maggiore dettaglio, il budget di spesa del progetto, tenendo conto del limite minimo e massimo stabilito ogni anno.

C3. E' possibile prevedere il co-finanziamento del progetto in aggiunta al budget definito, anche oltre il limite massimo stabilito, purché ciò non costituisca vincoli sui beni pubblici.

C4. Ogni soggetto può presentare un solo progetto.

C5. Possono essere presentati anche progetti che necessitano di autorizzazioni specifiche (ad esempio da parte della Sovrintendenza). In sede di valutazione tecnica, di cui alla fase successiva, spetterà agli uffici competenti verificare la possibilità dell'ammissione al voto, sulla base della complessità tecnica della proposta ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, tenuto conto dei tempi e delle modalità di svolgimento del bilancio partecipativo.

Fase D – Valutazione tecnica delle proposte progettuali

D1. Tutte le proposte progettuali presentate sono valutate dai referenti degli uffici comunali competenti, sulla base di criteri, quali la chiarezza della proposta e degli obiettivi, il perseguimento dell'interesse generale, la fattibilità tecnica, la rispondenza alle normative vigenti, il rispetto dei limiti di spesa; i tempi di realizzazione, la sostenibilità economica;

D2. Il parere di ammissibilità motivato, reso dagli uffici comunali competenti, è vincolante e deve essere reso noto direttamente ai proponenti entro il termine fissato. Gli esiti della valutazione sono pubblicati nel sito internet del Comune.

D3. Le proposte progettuali ritenute ammissibili a seguito della valutazione tecnica andranno al voto.

Fase E – Promozione delle proposte progettuali

E1. Le proposte progettuali ammesse al voto sono presentate pubblicamente nel corso di una o più assemblee aperte alla cittadinanza, oltre che pubblicizzate attraverso le altre modalità comunicative utilizzate per la promozione del Bilancio Partecipativo.

Fase F – votazione delle proposte progettuali

F1. Possono votare tutte le cittadine e i cittadini indicati al precedente articolo 2, comma 2;

F2. Il voto è personale e non può essere delegato;

F3. Ogni residente può votare fino ad un massimo di due progetti tra quelli ammessi al voto;

F4. Il voto può avvenire per via telematica, attraverso il sito del Comune, con le modalità indicate ogni anno, oppure con scheda cartacea nei luoghi e con le modalità stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, al fine di favorire la massima partecipazione al voto anche di coloro che non utilizzano strumenti telematici.

F5. Al termine del periodo fissato per la votazione, vengono resi noti gli esiti, anche attraverso un evento pubblico aperto alla città, a cui partecipano i proponenti.

F6. L'Amministrazione comunale si impegna a realizzare le proposte progettuali più votate, nel limite del budget annuale messo a disposizione, fatta salva la possibilità di integrazione di tale budget da parte del Consiglio Comunale.

Fase G – Definizione dei progetti

G1. Le proposte progettuali più votate vengono trasformate in progetti veri e propri, attraverso specifici incontri di progettazione a cui partecipano i tecnici comunali preposti a seconda del settore di intervento, i soggetti vincitori, le cittadine e i cittadini interessati ed eventuali facilitatori.

Fase H – Monitoraggio dei progetti

H1. Il monitoraggio e la verifica dell'iter di realizzazione dei progetti garantiscono l'aggiornamento costante sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, attraverso la possibilità di accesso agli atti, la pubblicazione delle informazioni nel sito internet del Comune ed il contatto diretto con gli uffici coinvolti.

H2. Tutti i dati e le informazioni relativi al processo di partecipazione, nonché le modifiche apportate durante l'intero iter, sono pubblicati nel sito internet del Comune, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella gestione del Bilancio Partecipativo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 è il Comune di Vicenza.

Art. 8 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.